

Sul tavolo



*Wieacker in italiano.* È noto che nell'ambito della produzione romanistica vi sono tipologie di lavori non inquadrabili nella ricerca scientifica in senso proprio ma che, incentrati su un esistente edito, lo valorizzano in diversa guisa rendendo agli studiosi un servizio prezioso. Si tratta, per esempio, della ripubblicazione di opere lontane nel tempo, rilevanti ma poco conosciute o di ormai difficile reperibilità (penso alla collana 'Antiqua'); oppure della redazione di indici delle fonti di volumi ponderosi o di scritti collettanei in più tomi che, privi del citato sussidio, risultano di disagiata consultazione e non di rado finiscono col tenere celate al ricercatore idee e suggestioni utili all'indagine che sta conducendo (è il caso degli *Scritti di diritto romano* di Siro Solazzi, che furono dotati di un indice dei testi molto tempo dopo la loro comparsa); infine, *but not least* – anzi, tutt'altro –, traduzioni italiane di opere, soprattutto in lingua tedesca, di fondamentale momento per i nostri studi, permettendone così una più immediata e piena fruizione e contribuendo pure, in tal caso in modo decisivo, a un loro eventuale impiego sul piano didattico. È evidente che le predette iniziative, per così dire ausiliarie della ricerca romanistica, vanno sempre e comunque accolte con il massimo favore e con altrettanta gratitudine perché votate a generale beneficio di tutti coloro che si dedicano alla ricerca. Tuttavia – perché nascondere? – se ci si pone da un angolo visuale pragmaticamente orientato, le stesse non appaiono molto attrattive per un giovane, inserito come di regola accade in una logica concorsuale, in quanto richiedono un impegno intenso e durevole al quale – questa almeno la prassi – non fa riscontro un analogo corrispettivo in sede di valutazione dell'attività scientifica. Stante tale premessa, tanto più si rivela meritoria e degna di lode in quanto indice di genuina, e generosa, passione per la nostra disciplina la recente traduzione di parte del *Vom römischen Recht* di Franz Wieacker dovuta proprio a un giovane e valente studioso, Filippo Bonin, nel quadro di un'iniziativa promossa dai romanisti del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari, che ha dato luogo a una pubblicazione a più mani: F. Wieacker, *Vom römischen Recht. Dal diritto romano. Saggi scelti*, trad. di F. Bonin (con la collaborazione di A. Lovato, S. Alessandrì, A. Arnese, P. Cantarone, M. Casola, A. De Francesco, Y. González Roldán, D.V. Piacente, P. Starace), Torino

2024, XII-253. Il libro, dedicato alla memoria di Cosimo Cascione, si divide fondamentalmente in due parti, la prima – eccettuata una breve Presentazione di Andrea Lovato, ove si auspica che il progetto possa avere un seguito «al fine di agevolare la lettura di pagine fondamentali della grande Romanistica tedesca» (IX) –, a firma di Filippo Bonin, con una Premessa (XI), un'Introduzione dal titolo *Romanità, diritto e pensiero antico nella tradizione europea* (1-30), e la traduzione di tre saggi del Maestro tedesco, *Romanità e diritto romano* ([*Römerium und römisches Recht*] 33-54), *Il giurista romano* ([*Der römische Jurist*] 55-98), *L'Europa e il diritto romano* ([*Europa und das römische Recht*] 99-122); la seconda recante i contributi di buona parte degli studiosi citati sopra, i quali nel corso di incontri concatenati hanno esaminato e discusso la versione italiana, il che ha pure sollecitato la loro riflessione su diversi aspetti emersi nel lavoro di équipe. Seguendo l'ordine degli autori che figura in copertina si tratta dei seguenti saggi: A.L., *Tradizione come 'modello' per l'uomo e il giurista romano* (225-244); A.A., *Brevi osservazioni su disputatio fori e giurisprudenza* (125-142); M.C., *Brevi note a margine del rapporto tra 'giuridico' e 'non giuridico'* (143-156); A.D.F., *La 'realtà storica' del giurista romano. Note in margine a un dialogo tra maestri* (157-170); Y.G.R., *Considerazioni minime sulla Regularjurisprudenz* (171-190); D.V.P., *Dal 'collasso' alla giurisprudenza umanistica* (191-200); P.S., *Tra fungibilità e infungibilità dei giuristi romani: echi di Schulz e oscillazioni di Wieacker* (201-222). Chiude il volume l'Indice analitico redatto da F. Bonin (245-254). La traduzione riguarda tre dei dieci saggi compresi nella seconda edizione riveduta e ampliata del *Vom römischen Recht* (1961), che vide per la prima volta le stampe nel 1944, anno in cui Franz Wieacker, anche in virtù della sua ottima conoscenza della nostra lingua, dopo l'Armistizio di Cassibile fu inserito nell'intervento militare tedesco in Italia. Come spiega l'Autore, la scelta è legata *in primis* alla predilezione scientifica per la giurisprudenza romana che caratterizza la scuola barese, nonché per l'assonanza con i Fondamenti romanistici del diritto europeo di cui al terzo contributo, e, più in generale per l'incisiva valenza dei tre studi sul piano metodologico, che «in Wieacker si presenta autenticamente storicista e libero da condizionamenti dogmatici attualizzanti» (7). Come ho premesso altre volte, nell'ambito di questa rubrica la presentazione adeguata di un'opera collettanea si rivela assai difficile, e ancor più lo diventa, con il rischio sempre in agguato della banalizzazione, qualora si pretenda di dare conto in poche righe del pensiero di un Maestro della levatura di Franz Wieacker, consegnato di regola a un discorso tanto lineare quanto denso di concetti, dal costante taglio originalissimo, ove anche i dati notori della nostra disciplina che si potrebbero definire istituzionali, quasi dei *topoi* didattici, vengono espressi in una veste che non ti aspetti e in cui è impossibile cogliere

scorie tralatizie. Una lezione alta e chiara, dai toni diretti e a volte icastici («Liberatasi dalle sue condizioni e dai suoi ordini originari, la romanità – come molte categorie umane vigorose eppure limitate – soccombe felicemente alla licenziosità come una categoria più aperta e docile: lo sfruttatore e l'usuraio spudorato, il goffo voluttuoso, il folle despota sono tutte possibilità romane. Nondimeno, in seguito, sotto una stella più favorevole il romano si trasformò anche in un grande costruttore di Stati, sovrano e generale incomparabile, coronato dalla fama eterna di un Cesare, di un Augusto o di un Traiano» [39]), ma al contempo pressoché aliena da contrapposizioni polemiche, in accordo, si direbbe, con l'affermazione secondo la quale «l'aggressività è estranea ai grandi giuristi classici; essi apprezzano il concetto greco di scienza e riflettono sulle sue esigenze a un livello superiore» (73): solo in qualche luogo, in cui affiora anche il sorriso, sembra di scorgere una velatura ironica. Mi limito a qualche parola su uno dei peraltro numerosi profili interessanti e problematici che sollecita le letture del libro nel suo complesso, ossia nelle pagine di Franz Wieacker in traduzione italiana e in quelle di alcuni tra gli studiosi che hanno preso parte alla redazione del libro. Si tratta della celebre *quaestio* relativa alla fungibilità o infungibilità dei giuristi romani, alla quale, come si è visto, Pia Starace ha dedicato uno specifico e puntuale contributo ma che trova riferimenti anche in altri saggi. L'identificazione dei *prudentes* in *fungible Personen* fu teorizzata da Friedrich Carl von Savigny nella sua polemica contro il progetto di codificazione per gli Stati tedeschi e, tra gli altri, ripresa con determinazione da Fritz Schulz, il cui indirizzo euristico era volto a focalizzare la scienza giuridica e l'arte del giurista ma non i singoli protagonisti, accantonando in via programmatica ogni indagine sugli aspetti e il vissuto individuale connessi alle loro biografie (nei *Principi* [94, trad. Arangio-Ruiz] si legge infatti: «nel metodo della giurisprudenza romana non vi sono trasformazioni, [...] il linguaggio giuridico resta nell'insieme costante fino alla metà del III secolo, [...] tutto sommato l'individualità scientifica è poco sviluppata» [spaziato originale]). D'altronde, tra gli altri riflessi derivanti da tale impostazione, la fungibilità si coniuga in modo lineare con la persuasione sulla quale si regge il c.d. metodo critico. Se una contraddizione presente nel Digesto può spiegarsi sulla base delle diverse personalità degli autori dei passi che collidono viene meno anche uno dei punti di forza su cui fondare il verdetto di interpolazione, il quale presuppone una *scientia iuris* di carattere impersonale; difatti, come scrive Anna De Francesco (159-160), l'autore dei *Prinzipien des römischen Rechts*, della *History of Roman Legal Science* e del *Classical Roman Law*, uno dei più radicali cultori dell'*Interpolationenforschung* – sintomatico al riguardo l'aneddoto riferito da B. Santalucia, «*Schade, es war so schön...*», Index 37 (2009),

168-169 –, ridicolizzava l'immagine di «un Celso aggressivo e attaccabrighe» ed escludeva che «gli fossero ascrivibili espressioni non consone al paradigma stilistico classico e a quello che bene si può definire [qui l'Autrice cita Emanuele Stolfi] il “generalizzato rispetto di un canone uniforme e fuori del tempo”». In proposito, come rileva Pia Starace, il pensiero di Wieacker non può dirsi allineato a quello di Schulz, anche se non manca un debito scientifico che lo lega a quest'ultimo. Scrive il Maestro di Göttingen (56-57): «*L'aperçu* stupefacente di Savigny secondo il quale i giuristi romani sarebbero, per così dire, ‘persone fungibili’, per noi non è più accettabile in senso letterale»; e aggiunge: «In verità, la testimonianza in sé degli scritti autentici rivela in gran parte l'individualità spirituale e, nel caso delle menti più raffinate, anche morale e intima. La chiarezza riflessiva di Giuliano, l'originalità collerica e agitata di Celso, la tensione morale e la sottigliezza concisa di Papiniano non rappresentano attributi convenzionali ma un'esperienza letteraria». Poi tuttavia finisce col mitigare tale presa di posizione: «Wieacker oscilla», scrive in proposito Pia Starace (207), ed è vero, perché subito dopo l'insigne studioso aggiunge che sulla base non della loro vita o della loro personalità, ma del loro lavoro, i giuristi romani «hanno un'esistenza tipizzata» (57). Il *consuli* del giurista, da cui la sua qualifica di *iuris consultus*, trova il proprio fondamento in una specifica conoscenza professionale e in tale chiave si distingue dal consiglio politico come da quello meramente personale, trattandosi di un lavoro sostenuto dalla forza sociale e intellettuale più forte della comunità (58). Peraltro, come è altrettanto noto, nello svolgersi della stagione storiografica relativa alla critica testuale, con la celeberrima monografia *Textstufen klassischer Juristen* apparsa nel 1960, Wieacker sostituisce alla storia dei contenuti la storia delle opere giurisprudenziali. E in tal senso, anticipando la gran parte delle alterazioni testuali all'età c.d. epiclassica in rapporto al presunto passaggio tecnico-editoriale dal rotolo al codice pergameneo, sortisce l'effetto di infrangere la contrapposizione bipolare classico-giustiniano. Sotto questo profilo, anche se ovviamente il fenomeno coinvolge pure la tradizione testuale riferibile all'Oriente, nel senso che i compilatori del Digesto avrebbero escerpito brani da opere già alterate, la gran parte delle interpolazioni presenti negli scritti dei *prudentes* è da ritenersi di origine occidentale. In sede di critica del testo la fungibilità dei giuristi romani vede così stemperarsi in misura sensibile la valenza probatoria a cui si accennava con riguardo al modello tradizionale della critica interpolazionistica. Con ciò non si intende sostenere che l'attenuazione del carattere della fungibilità, pur nei termini visti sopra, sia concepita in funzione del nuovo modo di atteggiarsi della critica testuale legato alle *Textstufen* – la sensibilità storicistica di Wieacker non necessita di sottolineature –, ma soltanto esprime-

re qui una (rapida) riflessione sull'oggettivo risultato di coerenza tra le due impostazioni presenti nel pensiero del Maestro di Göttingen.

*L'interrelazione tra l'instrumentum e la lex.* È regola intuitiva che il documento debba essere conforme alla norma giuridica; tuttavia, in quanto specchio della prassi, capita anche che per ragioni tuzioristiche lo sia soltanto sotto il profilo formale, dichiarando l'esistenza di atti che in realtà non si sono compiuti: così per esempio, dopo la *Constitutio Antoniniana*, nelle province orientali avvezze all'efficacia obbligatoria della scrittura, i documenti di debito-credito, sulla falsariga di quelli (sul punto però fededegni) in uso presso i Romani, recano sovente la clausola stipulatoria (*kai eperotetheis homolôghesa [et interrogatus spopondi]*), che già *prima facie* appare spesso riferirsi a una domanda e a una risposta mai formulate, tanto è vero che la stessa compare anche in atti unilaterali come il testamento incompatibili *a priori* con il suo contenuto. Proprio il fenomeno a cui si è accennato produce anche un effetto assai più rilevante, perché in epoca tardoantica viene meno il principio più volte ribadito dalla legislazione imperiale del III secolo, per cui se lo scambio dialogico non è avvenuto il documento si riduce a un pezzo di carta senza valore. Si finisce così con il considerare effettiva la *stipulatio* – ora del tutto priva di solennità (C. 8.37[38].10, di Leone I [a. 472]) – di cui è menzione nell'*instrumentum*, onde anche la compresenza dei contraenti, l'unico requisito superstite, è sempre presunta, salvo che «in base a prove liquide ed evidentissime» (*liquidis ac manifestissimis probationibus*) risulti che la parte che impugna o il suo avversario tutto quel giorno si trovava in un luogo diverso: C. 8.37[38].14.2, di Giustiniano (a. 531); I. 3.19.12; alquanto sospetto D. 45.1.30 (Ulp. 47 *ad Sab.*): *Sciendum est generaliter quod, si quis se scripserit fideiussisse, videri omnia sollemniter acta*. Si tratta pertanto di un caso in cui, con direzione opposta a quella citata all'inizio, i documenti della prassi hanno inciso in modo rilevante sulla norma giuridica. Proprio di questo rapporto ad andamento inverso, generatore appunto di un'influenza 'dal basso in alto' – *bottom up*, direbbero i colleghi 'anglisti' –, si occupa l'ultimo libro di Lucia di Cintio, *Prassi e norme sulla compravendita tra diritto romano e diritti germanici*, Torino 2024, 1-120, il quale, in linea con la propensione dell'Autrice per le indagini sulle fonti del Tardoantico, si propone di verificare una suggestiva ipotesi euristica, ossia se dall'inizio del dominio le costituzioni imperiali e i testi di natura giurisprudenziale abbiano recepito formule e moduli operativi che si riscontrano nei documenti della prassi con particolare riferimento al contratto di compravendita, sortendo in tal modo l'effetto di incidere in varia guisa sulla struttura della stessa *emptio venditio* tradizionalmente conosciuta. Nel Capitolo I, «*Fides*» (5-42), vengono presi in

considerazione testi di costituzioni imperiali tardoantiche, di documenti papirologici, nonché di leggi romano-barbariche e di formulari germanici, con particolare riferimento al termine *fides*. L'Autrice (16-17) segnala la presenza di formule contrattuali degli inizi del V secolo concepite dall'angolo visuale del compratore in cui questi dichiara di avere ricevuto la *merx* e di seguito il venditore dichiara di avere ricevuto il prezzo, le quali denoterebbero «un indice della progressiva perdita della concezione contrattuale romana sinallagmatica per lasciare spazio alla considerazione della sola *obligatio* di parte, in questo caso il compratore», secondo un modello riscontrabile in ampia misura nei chirografi di area ellenistica. Tracce di tale evoluzione vengono individuate in CTh. 3.1.1 di Costantino (a. 319), una legge non presente nel *Codex Iustinianus* e restituita dal *Breviarium*, la quale, in assenza di turbative della volontà (*nulla circumscriptiois violentia facta*), esclude la rescissione per lesione della compravendita sulla base del mero squilibrio tra il valore del bene e il prezzo più basso pagato per il medesimo, non giudicandosi altrimenti ammissibile che venga infranta la *venditionis atque emptiois fidem*, espressione, quest'ultima, in cui la Studiosa scorge una scissione delle *obligationes* sinallagmatiche proprie del contratto. Alla luce di due papiri greco-egizi di età diocleziana e costantiniana (P. Lipsia I.5; P. London III.977) viene poi valutata la regola espressa in I. 2.1.41 (*Sed si qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit dicendum est rem emptoris fieri*), in base alla quale la fiducia dal venditore riposta nell'onestà del compratore determina il passaggio di proprietà della *merx* anche a prezzo non ancora pagato e in assenza di una garanzia reale o personale. Si tratta di una soluzione che nella sostanza annovera precedenti giurisprudenziali classici, ove però il sintagma *fidem sequi* non compare, per cui, quanto alla citata formula, più che un'*innovatio* di matrice giustiniana si potrebbe riconoscere il frutto della ricezione di clausole legate alla prassi. Ritornando al testo di CTh. 3.1.1, l'Autrice individua nello stesso una possibile traccia del citato *fidem emptoris sequi*, dato che la rescissione in mancanza di un vizio del volere infrangerebbe quella *fides emptoris* a cui si riferisce la *constitutio*, che tra l'altro sarebbe incentrata su un'evenienza anomala in quanto «la richiesta di rescissione avveniva, a rigor di logica, da parte dell'*emptor*» (33). (Qualche rapido rilievo. Non viene mostrato alcun esempio dei documenti negoziali che scinderebbero le componenti del contratto, tuttavia, come descritti, più che allo stadio della sua conclusione sembrerebbero riferiti a quello, successivo, dell'esecuzione, come per esempio, quanto ai documenti di ambito ellenistico, ritiene W. Kunkel, *Epigraphik und Geschichte des römischen Privatrechts*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, Vestigia 17, München 1973, 219 ss., secondo il quale, una volta eseguite le prestazioni reciproche, l'eventuale documento

anteriore relativo alle obbligazioni non veniva conservato in quanto ormai inutile. Desta, poi, qualche perplessità riconoscere la predetta scissione nella prosa di CTh. 3.1.1, dove ‘*venditionis atque emptionis fidem*’ non appare, nella lettera e nel senso, allusivo alla ‘*fidem emptoris*’ di cui parla l’Autrice [32; 33; 40], ma è piuttosto riferibile alla *fides* che connota la compravendita romanistica come tale: non si citano infatti i due contraenti, *venditor* e, appunto, *emptor*, bensì il contratto, indicato a sua volta in modo unitario, sia pure, rispetto alla dizione usuale, *emptio venditio*, a termini in ordine inverso ma congiunti, non disgiunti, da ‘*atque*’. Su un piano diverso ma non inconferente, stando alle fonti la *laesio enormis*, introdotta da Diocleziano e generalizzata da Giustiniano, tutela il venditore e, in base al coerente tenore dei testi, lui solo). Si passa poi a considerare l’espressione *fidem facere*, presente in diversi testi, germanici e romani, sia pure con significati assai diversi tra loro e ricavabili dagli specifici contesti. In quelli romani vale ‘fare piena prova’, in quelli germanici riveste un significato tecnico in relazione a determinati negozi: nella *Lex Salica*, per esempio, *fidem facere* sostituisce l’atto scritto secondo uno schema negoziale in cui un terzo si interpone tra debitore e creditore eseguendo le rispettive obbligazioni. Nella legislazione franca si tratta di un contratto solenne in cui viene adibita una *festuca*. La distanza con le accezioni presenti nelle fonti romane appare notevole, ma secondo l’Autrice può in certa misura essere colmata e cita in proposito PS. 2.3.1: *Stipulatio est verborum conceptio, ad quam quis congrue interrogatus respondet: velut spondes? spondeo: dabis? dabo: promittis? promitto: fidei tua erit? fidei meae erit: et tam pure quam sub condicione concipi poterit*. Tra la *sententia* e la relativa *Interpretatio* è percepibile uno iato contenutistico, comunque l’Autrice valorizza la novità terminologica legata alla formula *fidei tua erit? fidei meae erit*, che non figura nei testi classici e in particolare nelle Istituzioni di Gaio, e tende a riconoscervi un mutamento concettuale, per cui «dalla prospettiva contrattualistica all’interno della quale si assume una garanzia personale, si passa a uno slittamento verso l’idea di autogaranzia in senso etico, concepita come parola data» (40), che la avvicina ai citati negozi di area germanica in cui *fides* indica una promessa, una assunzione di responsabilità anche in senso morale rappresentata mediante vari simboli e sovente con coinvolgimento di un terzo esecutore. (Prescindendo dal nesso intravisto dalla Studiosa, l’affermazione per cui il *fidei iubere* di Gai. 3.92 scompare per lasciare spazio al *fidei esse* delle Sentenze di Paolo può essere circostanziata. Gai. 3.92: *Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, velut DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM*. È vero infatti che ‘*fideiuberes? fideiubeo*’ nella *sententia* non compare, ma, quanto a formule, non compare

neppure *'fidepromittis? fidepromitto'*, che in Gaio si riferiva alla garanzia personale del *fidepromissor*, la quale però scompare precocemente, per cui *'fidepromittis? fidepromitto'* acquista il senso di 'prometti in fede? prometto in fede', non dissimile dal *'fidei tuae erit? fidei meae erit'*, che può rendersi con 'ti impegni in fede? mi impegno in fede', con il quale viene sostituito nelle *Pauli Sententiae*. Infatti della *fideiussio* l'*interpretatio* parla, e ciò, come scrive l'Autrice (41), induce a pensare a una sua caduta nel testo della *sententia*). Nel Capitolo II, «*Pretium*» (43-77), viene in primo luogo esaminata una costituzione di Costantino in CTh. 3.1.2 del 337, presente anche, con redazione più ampia e data anteriore (a. 313), in Fragm. Vat. 35, la quale, a prescindere dal pregio degli immobili, circa gli stessi impone la *venditio cum censu* implicante la relativa obbligazione tributaria, per cui i contraenti sono vincolati alle solennità della scrittura e a procurare la presenza dei vicini a scopo testimoniale relativamente alla *certa et vera proprietas* dell'edificio o del fondo alienato, comminandosi in caso di violazione la perdita della *possessio* per il venditore e del prezzo per il compratore. Giustamente l'Autrice ritiene che dal tenore della norma costantiniana non si possa evincere con sicurezza la trasformazione dell'*emptio venditio* da contratto obbligatorio a contratto reale, mentre appare ormai sicura la sovrapposizione delle divisione tra beni immobili e mobili a quella, un tempo centrale, tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*. La legge annovera un precedente abbastanza analogo nel senatoconsulto (Osidiano, ripreso dal Volusiano) citato da Paolo in D. 18.1.52 (Paul. 54 *ad ed.*), che vietava la demolizione di una *domus* o una *villa* a scopo di ricavare un guadagno maggiore, pena l'invalidità del contratto e la corresponsione all'erario del doppio del prezzo pagato da parte dell'*emptor*; nel testo il giureconsulto si occupa della possibilità per l'*emptor* che ha pagato il prezzo e subito la pena del *duplum* di agire in ripetizione contro il venditore. Nell'*interpretatio* della citata legge costantiniana, viene individuata una trasformazione strutturale e funzionale legata allo smarrirsi della sinallagmaticità del contratto, qui focalizzato in chiave di perdita o acquisto del *ius possessionis* e oggetto così di «una sorta di degradazione» rispetto all'*emptio venditio* come elaborata dalla giurisprudenza classica (49). Quella espressa con il *perdere pretium* è per la Studiosa una clausola negoziale recepita dalla normazione tardoantica (sono citati anche CTh. 3.1.8 [Grat. Valent. Theod., a. 399] e Roth. 233), formalmente stereotipa ma di natura tecnica e tutt'altro che priva di incidenza, in quanto limita la responsabilità al valore del bene escludendo un risarcimento più ampio parametrato sull'*id quod interest* (50). Tuttavia le *constitutiones* del IV secolo (CTh. 3.1.2 e CTh. 3.1.8) sono univocamente tese a tutelare un interesse fiscale o comunque pubblico, per cui nel loro contesto il *perdere pretium* è posto come sanzione, non come misura di responsabilità contrattuale tra le

parti, la quale si colloca su un piano diverso. E ancora a proposito di CTh. 3.1.2 di Costantino, l'affermazione per cui (48) «i commissari di Teodosio omettono di considerare le sorti del contratto, imponendo solo la sanzione relativa» – se intendo bene, si rileva la mancanza di un'opportuna interpolazione compilatoria –, non mi pare condivisibile: il dettato della legge è già chiaro nel senso di un contratto invalido in radice (*venditor quidem possessionem, comparator vero id, quod dedit pretium, fisco vindicante, perdat*). In chiave di influenza 'osmotica' tra documenti della prassi e struttura giuridica della compravendita, si focalizza poi l'espressione *accepto pretio*, che di per sé si presenta ambigua in quanto riferibile all'accettazione del prezzo in sede di accordo come all'atto del ricevere il denaro. Tuttavia, secondo l'Autrice, mentre nei testi giurisprudenziali classici essa è meramente descrittiva di una fattispecie, appare plausibile che in epoca tardoantica «rivestisse un senso esatto, chiaro, il quale, tuttavia, potrebbe indicare anche una trasformazione sul piano giuridico della compravendita medesima» (51). In PS. 2.17.1 si legge: *Venditor si eius rei quam vendiderit dominus non sit, pretio accepto auctoritatis manebit obnoxius: aliter enim non potest obligari*. Stante la segnalata ambiguità, il testo non viene ritenuto probante e ciò è da condividersi; comunque, anche se – come credo – *pretio accepto* si riferisce alla materiale *numeratio*, dubito che il passo adombri un mutamento sostanziale circa la struttura del contratto, perché l'evizione è incentrata sulla rivendica del terzo che si assume proprietario, per cui convenuto dev'essere il compratore già in possesso della *res*, e ciò sottende un contratto eseguito. Nel caso però che l'*emptor* fosse inadempiente nel pagamento del prezzo, non potrebbe invocare la garanzia a proprio favore: a mio avviso, la *sententia* esprime, nell'usuale veste laconica, un principio di *ius receptum* privo di novità. Nondimeno proprio le espressioni sintetiche della fonte possono riflettere per la Studiosa un *modus agendi* presente in *instrumenta* di età precedente la sua redazione: non tanto in due Tavole Transilvaniche, pur riprodotte e rispettivamente del 166 e 139 in tema di compravendite di servi fanciulli (la seconda con contestuale *mancipatio*), che attestano il versamento al venditore del denaro contante indicato nella precisa somma, quanto piuttosto in un'altra – ancora *emptio* unita a *mancipatio* avente a oggetto la metà di una *domus*, del 159 (FIRA III 90) –, ove figura l'espressione *pretium... accepisse*, che non è una formula, ma si riferisce al fatto del pagamento. Tale documento – nella sostanza una compravendita reale, *res* contro denaro, ove l'*emptio venditio* figura come causa della *mancipatio* (sebbene il compratore sia un *peregrinus*) – è redatto secondo uno schema che unisce alla descrizione del negozio la ricevuta del pagamento sostituendo, rispetto alle altre citate tavolette daciche, *pretium* a *numeratio*. In area germanica, connotata da norme scarse e concise a guida della prassi, l'Autrice ritiene possibile che

l'attestazione conclusiva, e pertanto l'*accipere pretium*, abbia finito con l'identificarsi con il contratto stesso, per cui si potrebbe anche ipotizzare che il sintagma, sclerotizzato nell'ablativo assoluto '*pretio accepto*', presente nelle *Pauli Sententiae* e nelle loro *interpretationes*, almeno fino all'emanazione del *Breviarium* sia risultato comune al diritto romano e a quello germanico e come tale sia stato recepito nelle *Sententiae*. Più in generale, dopo il II secolo i documenti non rispecchiano più formulari fondati sull'editto pretorio, per cui, decaduto quest'ultimo, avrebbe avuto luogo un processo inverso: ora le norme attingono ai documenti della prassi e l'*accipere nummos* «diviene *accipere pretium* quale momento integrante di una compravendita divenuta da contratto meramente consensuale contratto anche reale, che si perfeziona *accepto pretio*» (60). Si riscontrerebbe pertanto una sorta di decontestualizzazione della locuzione *accipere pretium* presente nei documenti – ove però essa allude a una precisa attività –, che nella prosa contratta delle norme germaniche assurge a momento essenziale della compravendita. In proposito vengono citati passi del *Codex Eurici* (286); della *Lex Visigothorum* (5.4.3); della *Lex Baiovarorum* (16.2); della *Lex Ripuaria* (19.1), ove in linea generale il fatto di aver ricevuto il prezzo conferisce validità a una vendita non redatta *per scripturam*, visto come il modo canonico di conclusione del contratto. Nelle *Variae* di Cassiodoro ricorre l'espressione *accepto pretio competentis*, in cui si potrebbe riconoscere un vincolo per venditore e compratore ad accordarsi su un prezzo conforme al valore di mercato della *merx*. Lo stemperarsi della sinallagmaticità della compravendita potrebbe poi trovare ulteriore conferma in taluni passi del Digesto, e in particolare in D. 18.1.72 pr. (Pap. 10 *quaest.*), che si inserisce nella tematica dei *pacta conventa ex intervallo*. Tra i patti stretti dopo la conclusione del contratto il testo distingue quelli che tolgono un *quid* al suo contenuto, limitandolo – se per esempio si esclude che venga prestata la *cautio duplae* per l'evizione –, da quelli che invece vi aggiungono qualcosa. I primi si integrano nel contratto stesso entrando a farne parte come quelli conclusi *in continenti*, gli altri ne rimangono all'esterno. Di conseguenza il patto che non inerisce alla compravendita non ha efficacia se ad agire è il compratore, per converso risulta efficace in via di *exceptio* se agisce il venditore. Poi il giureconsulto riferisce che si è posta la questione se la stessa disciplina valga qualora, sempre a contratto concluso, si sia pattuito che il prezzo venga aumentato o diminuito, e ciò – aggiunge – a giusta ragione, *quoniam emptionis substantia constitit* [*consistit?*] *ex pretio*, che può essere inteso in due modi: o nel senso che il prezzo è un elemento essenziale della compravendita, o nel senso che la sostanza, ossia l'elemento essenziale, della compravendita consiste nel prezzo, espressione non priva di anomalia se rapportata alla concezione classica della compravendita, rispetto alla quale, secondo l'Autrice, ci si atten-

derebbe che l'accento sia posto sulla consensualità e la natura sinallagmatica. In generale il passo di Papiniano, in cui viene individuato un influsso della filosofia greca, relativamente ai *pacta in continentis* o *ex intervallo* sembra spostare l'angolo visuale originario di stampo processuale verso uno di natura sostanziale, restando aperta la *quaestio* relativa alla genuinità del testo; nell'economia della ricerca interessa però soprattutto la valorizzazione del *pretium* in chiave di *emptionis substantia*. Probabilmente, a mio parere, tra le fonti di diritto romano citate dalla Studiosa la locuzione (almeno formalmente) papiniana '*quoniam emptionis substantia constitit ex pretio*' è quella più suggestiva rispetto alla tesi che intende sostenere, ma una volta circostanziata la sua valenza probante si attenua. Infatti Papiniano pone implicitamente questo problema: poiché i patti di cui si sta parlando sono convenzioni accessorie, accidentali (*quod locum habet in his, quae adminicula sunt emptionis*), potremmo trattare allo stesso modo un patto che a *emptio venditio* conclusa aumentasse o diminuise il prezzo? E la risposta abbastanza intuibile è 'no', sebbene non la dia Papiniano, ma Paolo nella sua nota, dove precisa che se, *re adhuc integra*, ci si accorda su una variazione del prezzo, si considera che venditore e compratore abbiano compiuto un comune recesso dal precedente contratto, il quale pertanto cade, e in tal modo abbiano posto in essere una nuova compravendita. Certo, l'espressione '*quoniam emptionis - ex pretio*' appare *prima facie* singolare, ma stante il preciso problema che si dibatte nel testo, sul piano logico il dato della sinallagmaticità non sembra entrare in gioco. Dato atto che l'Autrice si esprime sempre con toni prudenti e alieni da affermazioni recise, la ricerca muove da un'ipotesi che negli studi sul Tardoantico può anche rivelarsi un'intuizione euristica produttiva (ancorché, almeno a mio credere, soprattutto nel settore delle fonti germaniche). Ciò premesso – e prescindendo dai punti di dissenso –, il saggio prospetta alcune idee non prive di una loro suggestione, che tuttavia, allo stato e nel complesso, non sembrano attestarsi su un nucleo di risultanze testuali connotate dal grado di persuasività pur consentito da una tematica di questa natura. La situazione magari cambierebbe estendendo il campo di ricerca oltre il contratto di compravendita sulla conseguente base di una documentazione tale da consentire una più estesa rete di riscontri; è pertanto auspicabile che la Studiosa intenda coltivare ulteriormente un percorso di ricerca che a questo stadio può ritenersi intrapreso.

*Il femminile antico e i volti della violenza.* Un libricino che già *prima facie* per il titolo e la veste editoriale si mostra invitante, dal quale però non bisogna lasciarsi ingannare in quanto, denso di concetti e citazioni, non si presta a una rapida lettura, è quello a più mani curato da Francesca Cavaggioni, in cui sei

studiosi e studiose di storia romana e archeologia da differenti angolazioni dirigono il *focus* sulla violenza nei confronti delle donne nel mondo romano, non limitandosi a quella fisica, pure vistosa e presente a tutto campo, ma più in generale rivolgendo lo sguardo a una *forma mentis* 'ontologica' e carica di implicazioni che imponeva confini insuperabili anche alle donne di alto rango. Come spiega *in limine* la *Principal Investigator* Silvia Giorcelli, lo studio si inserisce nell'ambito di un progetto PRIN 2022 intitolato *#EtiamEgo. La violenza contro le donne nella Roma antica: prospettive storiche e costruzioni simboliche*, il quale ha coinvolto docenti di sette Atenei e dato luogo alla pubblicazione di altri tre volumi nonché a ulteriori iniziative culturali e divulgative tese alla sensibilizzazione su un tema di origini antiche e di drammatica attualità. Lo studio del quale parliamo – *Non era un paese per donne. Contesti*, a cura di F. Cavaggioni, Bologna 2025, 1-136 – oltre alla citata *Premessa* (7-10), comprende cinque contributi. Pasquale Ferrara, *Pazze di dolore, pazze d'amore: menadi, donne e follia in Grecia e a Roma* (11-32), si sofferma sul *topos* della menade nei suoi diversi profili. Come è noto le menadi, seguaci di Doniso, sono per gli antichi le femmine folli per antonomasia, le quali, nel quadro di una narrazione intrinsecamente misogina, incarnano all'eccesso tutti i caratteri che in una donna appaiono esecrabili, come il comportamento scomposto e violento, l'eccessivo e continuo consumo del vino, il trasporto amoroso e sessuale senza freni: in breve, la connaturata assenza del limite, la quale trova le proprie radici in caratteristiche tradizionalmente attribuite al sesso femminile che vengono amplificate e distorte in chiave di biasimo e irrisione. Non è raro che nella letteratura greca e latina da Omero in poi l'assimilazione alla menade, peraltro assai frequente, colpisca anche figure nobili, in preda al tormento, al dolore, alla passione amorosa, come Antigone, Ecuba, Cassandra, Andromaca. Quest'ultima per esempio, udendo le grida dalle mura di Troia intuisce la morte di Ettore e corre come una menade verso i bastioni, poi si abbandona a una disperazione priva di controllo. Ma anche se il dolore qui nasce da un sentimento in sé positivo come l'amore coniugale – e in altri casi è legato ad aspirazioni da condividere come il desiderio della pace, la tutela dell'*oikos*, eccetera – il *topos* menadico mantiene intatta la propria valenza misogina, in quanto tale esplosione emotiva viene pur sempre abbinata a un disvalore, trattandosi di un elemento irrazionale e di turbativa nei confronti di un'«etica guerriera». D'altronde, poiché quello della pazzia è (non solo in età antica) un descrittore assai elastico, non risulta difficile inscrivervi ogni forma di ribellione, ancorché solo in filigrana, ai canoni di una società androcentrica. Quanto al suo contenuto, il titolo, tratto dallo Pseudo-Quintiliano, del saggio di Marco Rocco, *Intrare castra feminis non licet? Donne ed eserciti in età romana, tra presenza sconosciuta e negazione dei*

*diritti* (33-68), appare già abbastanza eloquente. Sotto il primo profilo – la presenza sconosciuta – viene infatti sottoposta a critica una convinzione tanto risalente quanto diffusa, ovvero che l'esercito romano, e in genere la *res militaris*, fosse un ambito di esclusiva attinenza maschile, tanto che pure dal punto di vista meramente logistico, in età imperiale la presenza delle donne (e dei civili) sarebbe stata confinata in strutture abitative, *canabae* e *vici*, collocati sì nei pressi dei *castra* ma dagli stessi rigorosamente distinti. Oggi da tale impostazione, che esclude in modo radicale le donne dalla compagine militare, la storiografia ha preso opportunamente le distanze grazie soprattutto a un esame più ampio e approfondito delle fonti documentali che, più fedele specchio della prassi, per loro natura non risentono delle implicazioni ideologiche e tralatizie dalle quali invece i testi di tradizione manoscritta almeno in buona misura non appaiono immuni. Anche prescindendo da esempi celebri – nel 15 d.C., Agrippina Maggiore in stato di gravidanza era al fianco del marito Germanico, comandante dell'esercito nella zona del basso Reno, e si assunse anche una responsabilità decisiva nei confronti delle truppe; alcuni anni dopo negli accampamenti di Treviri la medesima diede alla luce Caligola –, la presenza femminile al seguito delle legioni è già attestata, e in misura non trascurabile, a partire dallo scorcio dell'età repubblicana. In pieno I secolo d.C. la sfera militare e quella civile appaiono separate più sul piano giuridico e sociale che su quello della prassi con riferimento non solo alla famiglia imperiale e ai generali, ma anche ai semplici *militēs* di ogni estrazione, tanto che nonostante gli ostacoli variamente operanti rispetto ai matrimoni tra soldati e concubine e alla possibilità di rendere legittimi i figli nati da tali unioni (il tema è assai complesso e ovviamente nel saggio viene affrontato per grandi linee), sono frequenti le iscrizioni che parlano (in senso lato) di 'mogli' e di compagne dei soldati. Così, anche quanto alle baracche militari stabili che in una seconda fase organizzativa sostituiscono le tende, appare probabile una loro condivisione con donne e bambini, perché tra i reperti archeologici si annoverano calzature loro riferibili nonché strumenti tessili. Di solito in queste forme di convivenza i soldati non si accompagnavano con native del luogo ma con donne al loro seguito provenienti dalle sedi originarie. In generale, e il dato non può ritenersi sorprendente, lo *status* giuridico e sociale di queste compagne stabili influiva in modo profondo sulle loro condizioni di vita nei *castra*, capitava così che donne prive della cittadinanza romana fossero anche tentate dalla pratica di vie fraudolente: in tale direzione, per esempio, il *Gnomon* dell'*Idios Logos* (§ 53) stabilisce che qualora la moglie egizia di un veterano si fosse qualificata cittadina romana, l'illecito sarebbe stato inquadrabile nell'ambito delle usurpazioni di *status*. D'altra parte le donne 'infami' potevano soltanto contare su una perenne condizione

di concubinato, e ancor peggiore era, almeno di regola, la prospettiva per le schiave. Peraltro, sotto un diverso profilo, neppure si deve credere che queste unioni, variegata e più o meno durature, interessassero la gran parte dei militari, ch  i dati ricavabili dalle fonti non consentono una stima superiore al 20%:   vero che l'antica vulgata accredita ai *militēs* pulsioni sessuali pressoch  incontenibili, ma ci  – spiega l'Autore (57) –   forse dovuto, per infedele riflesso, agli stupri generalizzati permessi ai soldati invasori nelle terre conquistate. In definitiva la presenza femminile all'interno dei *castra* per l'et  imperiale non   revocabile in dubbio, anche se localizzabile in maggiore misura in strutture vicine alle basi militari, ma, in altro versante, di una tutela giuridica a loro vantaggio si pu  parlare – prescindendo dall'intensit  della medesima – solo entro certi limiti e per una categoria di donne decisamente ristretta. Nel pressoch  costante clima di violenza che connota il I secolo a.C., con i noti apici delle guerre civili, sono da annoverarsi anche tre congiure: di Catilina (63 a.C.), dei cesaricidi (44 a.C.), di Lepido, figlio del triumviro, ordita contro Ottaviano. Ci  premesso, proprio in queste ultime agirono esclusivamente degli uomini come d'acchito si sarebbe indotti a pensare? La frase latina che Sara Borrello per il titolo prende in prestito da Sallustio (*Cat.* 24.3), *Mulieres etiam aliquot: congiurate, delatrici e violenza politica* (69-98), fornisce gi  una risposta, ma limitandosi a un dato quantitativo non ingente, non rende l'idea di una presenza femminile invece tutt'altro che trascurabile, la quale, con riferimento ora alle tre cospirazioni, si incentra sulle figure di Sempronia e Fulvia per il *bellum Catilinarium*, di Porcia per il complotto cesaricida, di Giunia e Servilia per quello contro Ottaviano. E anche in tal caso   possibile cogliere e seguire il filo rosso della violenza che investe, e in certa guisa unisce, quei pur diversi ruoli femminili – faatrici, compartecipi, conniventi, ma anche delatrici (non sempre per lealismo) a favore dell'autorit  costituita – nel teatro di eventi destinati in un modo o nell'altro a esiti calamitosi. Vi   nel saggio un rilievo che, in quanto a mio avviso centrato e stimolante, merita una segnalazione. Premesso in generale che nel I secolo a.C. si registrano non pochi interventi nella vita pubblica di donne legate per matrimonio o parentela a uomini politici, l'Autrice individua – quasi paradossalmente, si direbbe – in uno dei maggiori limiti imposti alla donna romana, l'essere *domiseda*, ossia assegnataria di un campo d'azione i cui confini coincidono con le mura domestiche, la fonte di nuove opportunit  dovuta a uno spostamento della dialettica politica dai luoghi pubblici alle abitazioni private. Ci  appare in modo ancora pi  nitido se queste ultime diventano la sede in cui ordire in segreto le trame eversive, stante la possibilit  per la matrona che gestisce la *domus* di venirne a conoscenza e, conseguentemente, di porsi rispetto alle medesime in posizione di sostegno o di contrasto. Sotto diverso

profilo, nell'ambito di cui parliamo la violenza assume svariati profili, in quanto si va da quella esercitata contro altri – stando alla narrazione (orientata) di Sallustio, Sempronio aveva commesso molti delitti con audacia virile, inoltre se necessario le congiurate avrebbero ucciso i loro mariti e un loro compito sarebbe stato quello di sobillare gli schiavi e di dare Roma alle fiamme –, a quella di cui sono vittime – Fulvia, amante del congiurato Curio, subisce da questi minacce di morte e ciò la induce a mettere a parte alcuni, o addirittura la moglie del console Cicerone, del rischio che incombe sulla Città –, a quella che le donne si autoinfliggono con stoica determinazione – Porcia, figlia di Catone Uticense, si ferisce di proposito con un coltello per dimostrare al marito Bruto una forza d'animo in grado di mantenere i segreti al pari di un uomo inducendolo a rivelarle il proposito di uccidere Cesare e dopo l'infausto esito di Filippi imita il padre nel suicidio; Servilia, in seguito alla condanna a morte del marito Lepido Minore per il fallimento della congiura da lui ordita contro il futuro Augusto, si consegna a una fine raccapricciante ingoiando delle braci. Tuttavia, come si è accennato, il loro coinvolgimento a vario titolo, e al prezzo della violenza connessa, offre alle donne citate e ad altre meno note l'occasione di interpretare ruoli anche di rilievo su una scena politica altrimenti preclusa. Gaetano Arena, *"Prigioniera dalla carnagione scura": le donne berbere nell'Africa giustiniana* (99-116), analizza un brano di Flavio Cresconio Corippo, poeta bizantino del VI secolo, tratto dal poema *Iohannis seu de bellis libycis* volto a celebrare la vittoria di Giovanni Troglita, *magister militum* di Giustiniano, sui rivoltosi berberi. Le prigioniere maure, che sfilano sui dromedari nella Cartagine liberata allattando al seno i neonati, dopo un iniziale moto di compatimento («ah sventurate madri!»), vengono colpite da un feroce *body shaming* imperniato sul colore della pelle («quella siede, con i figli neri, orribile, del medesimo colore»), che assimila le infelici *captivae* alla femmina del corvo intenta a imbeccare i suoi pulcini, sottolineando il cinico diletto con cui gli spettatori del trionfo di Giovanni additano ai loro bambini quei mostri color della pece in cima alle altissime cavalcature. Un tale ritratto è stato a volte ricollegato a ostilità antipagana; in altri casi, per via di accenni in tale direzione, si è pensato a un atteggiamento di pietà (comunque, almeno a mio avviso, non empatico); in altri ancora si è chiamata in causa una sorta di protorazzismo imperniato sul colore della pelle che, *signum* antonomastico del 'diverso', troverebbe esempi anche presso i Romani. Attraverso l'esame di ulteriori luoghi del poema di Corippo nonché di testimonianze di Procopio tratte dalla *Guerra vandalica*, l'Autore è invece incline a ricondurre tale avversione al ruolo di rilievo da riconoscersi alle donne berbere in occasione della guerra, che le vede attive e determinate in compiti di specifica natura militare, come affilare le armi, erigere trincee, accudire i dro-

medari, vere e proprie macchine belliche il cui acre odore innervosiva i cavalli, ponendosi così in vistosa antitesi «rispetto al “modello matronale” fatto di stole e silenzi, pareti domestiche e *lanificium*, timori virginali e subalternità coniugale» (112). Margherita Cassia, *“Colui che ha brandito un’ascia contro la propria moglie è un omicida”: ratto e violenza domestica nelle epistole canoniche di Basilio di Cesarea* (117-133), nell’opera epistolare del Dottore della Chiesa cappadoce isola i canoni relativi al rapimento e ad altre forme di violenza di cui le donne sono vittime nel contesto politico e religioso dell’Anatolia tardoantica. Circa il ratto, la posizione del vescovo di Cesarea si discosta dalla dura repressione del crimine fissata da Costantino (CTh. 9.24.1 del 320), che riserva alla vittima consenziente la stessa pena (probabilmente capitale) prevista per il rapitore e non può dirsi comprensiva anche nei confronti della rapita sua malgrado sulla base del presupposto per cui se fosse rimasta in casa fino alle nozze non le sarebbe capitato nulla (salvo poi precisare che neppure l’abbattimento della porta da parte del *raptor* vale a giustificarla), perseguendo una finalità favorevole al matrimonio riparatore. Non mancano poi norme che appaiono curiosamente singolari, come quella del canone 37 in base al quale chi sposa la donna di un altro dopo che gli è stata rapita la propria rispetto alla prima è tenuto per adulterio ma rispetto alla seconda attua una condotta pienamente lecita. Va tuttavia precisato che anche nell’eventuale matrimonio tra rapitore e rapita il Cappadoce individua una riparazione dell’onore della famiglia senza preoccuparsi della lesione della libertà e dell’autodeterminazione sessuale della vittima non consenziente. Il canone 8 reca un’articolata dissertazione di Basilio in tema di omicidio relativamente alla volontarietà o alla mancanza della stessa, ove gioca un ruolo di rilievo il mezzo di cui l’agente si vale nella condotta lesiva, altro è infatti una sferza o un bastone flessibile, altro una spada o una scure (il pensiero del romanista va in proposito a Coll. 1.6 [Ulp. 7 *de off. proc.*]), pertanto colui che in preda alla collera uccide la moglie colpendola con un’ascia è certamente da ritenersi un omicida (sebbene nel testo parli correttamente di uccidere, l’Autrice, sulla falsariga della traduzione italiana che adotta, usa anche nel titolo il verbo ‘brandire’, ma nella fonte si legge ‘*o axine ... chresámenos*’ [colui che ha usato un’ascia], ed è noto che l’ascia si usa sferrando colpi). Resta comunque significativo che, sebbene ciò si risolva in un trattamento più favorevole, in generale emerge una linea di pensiero per cui rispetto all’uomo la donna appare portatrice di una sorta di minorità che si rivela in una connaturata e più debole resistenza al peccato tale da giustificare a suo carico un’espiazione di minore durata. Ancorché si tratti di tematiche in certa misura comuni, il taglio che connota le indagini dello storico ‘puro’ risulta sempre istruttivo per il giurista, poiché sull’oggetto orienta la luce da un’angolazione diversa che ri-

vela ulteriori profili, addita una letteratura peculiare, e soprattutto non di rado mette in campo fonti malnote o ignorate, le quali, in rapporto a quelle giuridiche, si prestano ad aprire prospettive impreviste, affinando per tutti i predetti motivi l'esperienza di ricerca dello studioso di storia giuridica. Mi sentirei di concludere così la presentazione di questo volumetto collettaneo, del quale, ora espressamente, consiglio la lettura.

*Quando ci si affida a un depositario di fortuna.* Si insegna che il contratto di deposito, reale, gratuito e bilaterale imperfetto, conosce tre tipologie che per un aspetto o per un altro possono ritenersi anomale: il deposito necessario, al quale si addiuvine in una situazione di attuale pericolo, in genere una calamità, che non consente una scelta del depositario fondata sull'*intuitus personae* e che in caso di mancata dolosa restituzione della *res* prevede la sanzione del *duplum*; il deposito irregolare, che ha per oggetto un quantitativo di denaro non specificamente individuato; e il sequestro, in cui due soggetti a ridosso o in previsione di una lite affidano il bene conteso a un terzo il quale sarà tenuto a restituirlo a colui che in base all'esito della controversia risulterà averne diritto. Nelle citate tre forme diversa è anche la situazione giuridica soggettiva in cui si trova il depositario rispetto alla cosa consegnatagli: nel deposito necessario egli ha la detenzione, come peraltro da regola generale; nel deposito irregolare il diritto di proprietà, onde su di lui grava l'obbligazione di *restitutio* del *tantundem*; nel sequestro, per la *communis opinio*, la *possessio ad interdicta*, ma secondo Giovanni Nicosia, autore in proposito di un argomentato e limpido saggio in decisa controtendenza (*La pretesa possessio del sequestratario*, in AA.VV., *Cunabula Iuris. Studi storico-giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, 277-309), la sua posizione non sarebbe in tal senso diversa da quella del depositario canonico. In questa sede interesse tuttavia il primo dei tre tipi, al quale Stefano Liva ha dedicato di recente un'agile ricerca monografica che ne percorre l'intera vicenda storica dall'età decemvirale ai giorni nostri: (S.L.) *Causa depositionis ex necessitate descendens. Per una storia del 'deposito necessario'*, Torino 2024, IX-109. Il libro si articola in una *Introduzione*, cinque capitoli e nelle brevi *Conclusioni*, per chiudersi poi con gli *Indici* degli autori e delle fonti. I primi tre capitoli si occupano del deposito necessario nell'esperienza giuridica romana, gli ultimi due ne seguono la disciplina lungo la fase del diritto intermedio fino all'attuale soluzione codicistica. 'Deposito necessario', come capita non di rado, è un descrittore estraneo alle fonti giuridiche romane, in quanto fu coniato dal giureconsulto bolognese Pietro Boattieri (XIII-XIV secolo) che nel suo commento al trattato dell'arte notarile di Rolandino de' Passeggeri, del quale fu allievo, se ne valse per distinguerlo dal '*depositum voluntarium*', ossia quello ordinario,

non coartato da una soverchiante *necessitas*. Appare invece nel XVI secolo, ed è dovuta al giurista francese Jean de Coras, l'ulteriore e adesso meno frequente denominazione di 'deposito miserabile'. La più antica previsione normativa riguardante la nostra figura giuridica è legata alla formula editale *in factum* che ci è nota attraverso il commentario di Ulpiano (D. 16.3.1.1, Ulp. 30 *ad ed.*), ove si legge che il pretore promette un'azione per il semplice valore per ciò che non è stato depositato a causa di un tumulto, o di un incendio, o di un crollo, o di un naufragio (*tumultus, incendium, ruina, naufragium*), mentre l'azione sarà data nel doppio per le cose depositate in quei particolari frangenti qualora la restituzione sia mancata per dolo del depositario. L'erede di quest'ultimo risponderà *in duplum* soltanto in caso di proprio dolo. Spostandoci per un momento su un piano più generale, la responsabilità del depositario limitata al dolo si spiega in rapporto all'interesse del solo deponente al quale il contratto è adibito. Il giurista severiano (D. 16.3.1.4, Ulp. 30 *ad ed.*) non manca poi di esprimere apprezzamento per la *separatio causarum* operata dal pretore, in quanto delle prime quattro cause citate nella formula denominatore comune è la *necessitas* che si impone sulla volontà del deponente. A fronte del volere privo di spontaneità di colui che affida in custodia le proprie cose, violare la *fides* che deve permeare il rapporto di deposito come tale (Gai. 4.62), appare una sorta di censurabile tradimento tale da giustificare appieno l'aggravio sanzionatorio. Infatti, come lo stesso Ulpiano rileva, nel deposito ordinario entra anche in gioco un eventuale erroneo affidamento del deponente, per cui è ragionevole che egli debba accontentarsi del *simplum*, mentre in quello necessario, *cum vero extante necessitate deponat, crescit perfidia crimen et publica utilitas coercenda est vindicandae rei publicae causa: est enim inutile in causis huiusmodi fidem frangere*, ove l'Autore sottolinea la commistione tra profilo privatistico e profilo pubblicistico (8 ss.): nel deposito necessario più grave diventa l'addebito di prava slealtà, per cui il perseguimento dell'*utilitas publica* dev'essere sorretto da una pena, risultando in casi simili contrario alla predetta utilità pubblica che la *fides* alla base del rapporto venga infranta (l'aggettivo *inutilis* ha qui una valenza semantica che va oltre il mero contrario di *utilis*, tanto che per il Duareno sta a indicare 'ciò che è dannoso'). Peraltro la clausola editale di cui sopra presenta un andamento tortuoso che non può non apparire singolare, in quanto, capovolgendo il rapporto tra regola ed eccezione, sortisce l'effetto di definire il deposito ordinario come quello in cui non ricorrono i caratteri cogenti della *necessitas*, è ciò ha indotto taluni studiosi a ritenere che il tenore della stessa quale ora lo leggiamo nel Digesto non corrisponda alla formulazione originaria. In particolare si è ipotizzato che in una prima fase le clausole fossero due, una per il deposito canonico e una, di redazione un poco posteriore, per il deposito ne-

cessario. Da tali tesi l'Autore prende tuttavia le distanze optando per un percorso argomentativo che valorizza in chiave storico-evolutiva la testimonianza più risalente relativa al deposito legata alla legge delle XII Tavole, ossia PS. 2.12.11 (Coll. 10.7.11): *Ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum*. Si tratta di un testo laconico fino all'ambiguità, che in poche parole condensa una vicenda assai problematica, relativa in particolare alla tipologia e ai caratteri dell'azione fissata dal codice decemvirale nonché ai rapporti tra la stessa e la successiva tutela pretoria del deposito nell'ambito del processo formulare. Al proposito le opinioni espresse in dottrina aprono un ampio e variegato ventaglio, del quale tuttavia in questa sede è possibile toccare solo alcuni aspetti. Innanzitutto anche ad avviso dell'Autore, l'*actio* prevista nelle XII Tavole non può ritenersi di natura contrattuale, stante l'incompatibilità con un'epoca tanto risalente di un rimedio civile per il deposito; del resto una simile tesi è stata da tempo abbandonata. Si tratta invece di un'azione penale autonoma – Jhering l'aveva invece identificata con l'*actio furti nec manifesti* – tesa a sanzionare con la condanna nel *duplum* il comportamento del depositario infedele, e non riferita a qualsivoglia deposito, spontaneo o coartato che sia, come ritiene oggi la prevalente dottrina, ma a quello posto in essere in condizioni che inducono a ricorrere all'aiuto e alla solidarietà altrui per la tutela e la conservazione di beni che altrimenti si sarebbe corso il rischio di perdere. Il contesto è quello di una società chiusa, di gruppi tendenzialmente autosufficienti, e a economia agro-pastorale, in cui i rapporti che vengono in essere e sui quali si può contare in situazioni – ipotizzabili come infrequenti – segnate dalla necessità appaiono fondati sull'*amicitia* e la *fides*, che del resto nel pensiero antico permeano anche i rapporti politici in un sistema di relazioni ove la dimensione privata è legata a quella pubblica da un medesimo nesso valoriale. Per cui, scrive l'Autore, «nel rapporto di amicizia, nel suo carattere normativo (sebbene non nel senso giuridico moderno), risiede la matrice dalla quale si sviluppano i tratti essenziali che connoteranno il deposito in età storica [...]». Chi accetta di custodire gratuitamente la cosa depositata non può essere che un *amicus*» (18). Invero, di un ambito applicativo limitato alle quattro ipotesi tipiche di cui alla clausola editale un filone dottrinario tedesco della seconda metà del XIX secolo ritenne di trovare elementi di sostegno in alcuni luoghi dell'apparato testuale. Da un frammento di Nerazio (D. 16.3.18, Neraz. 2 *membr.*) si ricava che per il dolo del depositario, circa ciò che gli venne affidato in occasione di un tumulto, un incendio, un crollo o un naufragio, contro l'erede l'azione è data in ragione della sua quota, *in simplum et intra annum*, mentre *in ipsum et in solidum et in duplum et in perpetuum datur* (cioè contro il depositario l'azione è data invece per l'intero, nel doppio e senza scadenza

temporale): ora, poiché le azioni derivanti da legge o senatoconsulto hanno il carattere della perpetuità mentre quelle derivanti in via diretta dalla *iurisdictio* pretoria sono in genere annuali (Gai. 4.110), secondo tale teoria non sarebbe azzardato riconoscere nell'*actio* in oggetto la misura decemvirale. Un altro passo delle *Pauli Sententiae* (2.12.3) restituito dalla *Collatio* (10.7.3: *Deponere videtur, qui metu ruinae incendii naufragii apud alium custodiae causa deponit*) sembra, almeno *prima facie*, focalizzare non i caratteri di un deposito eccezionale ma quelli che, in un dato contesto storico, possono dirsi propri del deposito *tout court*. Sulla stessa direzione euristica si è anche affermato che qualora la legge delle XII Tavole avesse stabilito la disciplina del rapporto volontario, il pretore difficilmente avrebbe ridotto la sanzione per il depositario inadempiente a beneficio di una condotta dolosa. Ancorché le citate argomentazioni si presentino in linea generale accostabili alla sua tesi – nel senso che a differenza dell'attuale *communis opinio* attribuiscono alla norma decemvirale una portata più ristretta –, l'Autore non manca di valutarle criticamente, rilevando per esempio che talune azioni pretorie sono date in perpetuo, così l'*actio furti manifesti*, in ossequio alla loro discendenza dalla legge delle XII Tavole. Piuttosto, a suo avviso, nell'indagine da compiersi, l'idea-guida risiede in «una diretta correlazione tra l'*actio depositi in duplum* edittale e l'azione *ex causa depositi in duplum* decemvirale» (29). In altri termini, il pretore all'atto di fissare la disciplina del contratto di deposito teneva come punto di riferimento l'antica previsione delle XII Tavole in base alla quale per ipotesi non legate a una libera volontà del deponente era comminata la sanzione del doppio. Come si è accennato sopra, la norma del codice decemvirale da un lato non è riferibile a ogni deposito a prescindere dalle circostanze in cui lo stesso viene in essere, dall'altro non è ristretta alle quattro cause emergenziali che nell'editto pretorio andranno a connotare il deposito necessario, infatti in tal caso la relativa clausola non si sarebbe presentata in quella veste (30 e n. 71). Il 'debito' della soluzione edittale nei confronti della primigenia disciplina del deposito, oltre che in taluni aspetti come il carattere penale e perpetuo dell'azione a tutela del deposito necessario e «l'impronta penale» (42) dell'*actio*, pur *in simplum*, del deposito volontario – comporta infatti l'*infamia* conseguente alla condanna, e si è pure fatto leva sulla responsabilità ancorata al dolo (42 n. 114): non so tuttavia se in modo persuasivo, ché mi sembra si dimentichi che il depositario in fondo fa un favore –, risiede in particolare nel ruolo giocato dal 'fattore *necessitas*' quale *causa deponendi*: un dato paradigmatico – in collegamento con il legame di *amicitia* – riguardo al deposito dell'età arcaica, ma che il pretore, in un contesto profondamente mutato, con scelta opportuna e lodata da Ulpiano, separa dal deposito volontario in un'implicita figura a parte irrigidendone al contem-

po i contorni tramite le quattro *causae* e, per l'intrinseco e immutato marchio di odiosità che connota in tal caso la *fractio fidei* (il *crimen perfidiae*), continuando a sanzionarlo con la pena più grave. Nel diritto giustiniano il deposito mantiene lo stesso statuto contrattuale dell'età classica, e anche il deposito necessario, come si può constatare dal tenore di I. 4.6.17, continua a essere legato alla quattro cause tipiche scandite nella clausola edittale. In dottrina si è talora pensato a un'estensione analogica della disciplina, ma (almeno a mio credere) sulla base di argomentazioni non convincenti, le quali fanno leva su un'espressione presente in I. 4.6.26 ove si menziona un'*actio depositi ex quibusdam casibus*, che peraltro ha l'unico scopo di evitare la ripetizione dei quattro eventi emergenziali elencati poco prima, e su due passi delle *Pauli Sententiae* (2.12.3 [citato sopra] e 2.12.4) entrambi restituiti dalla *Collatio* (10.7.3 e 10.7.4), nel primo dei quali si parla di *metus ruinae incendi naufragii*, pertanto di evenienze anche solo temute, e nel secondo di un affidamento di beni dovuto alla ritenuta inidoneità della propria casa a custodirli in modo adeguato preservandoli da ruberie. Sennonché queste ultime fonti al più possono deporre per una tendenza interpretativa affiorata in età tardoclassica ma non accolta nel *Corpus Iuris*, il che, se ci si riferisce al diritto giustiniano, appare significativo. Un altro problema ermeneutico è legato a I. 4.6.26, ove si traccia una linea di demarcazione tra azioni che sono per loro natura – e pertanto sempre – *in duplum*, e azioni che sono tali soltanto *contra infitiantem*, diversamente prevedono la *condemnatio in simplum*. Come esempio di queste ultime, dopo l'*actio legis Aquiliae* – in tal senso già Gai. 4.9 –, viene citata, con la limitazione '*interdum*', l'*actio depositi*, il che si direbbe alludere alle ipotesi di deposito necessario. Si tratta in proposito dell'unica testimonianza e la dottrina appare divisa tra quanti nel passo citato individuano una svista compilatoria e quanti invece pensano a un'innovazione giustiniana introdotta nel manuale. In ogni caso, dopo aver inquadrato entrambi i problemi, nel III capitolo relativo all'età giustiniana l'Autore non prende una precisa posizione rinviando ulteriori rilievi al capitolo successivo sulla tradizione romanistica. In effetti, quanto alla *condemnatio in duplum* solo *contra infitiantem* dell'azione per il deposito necessario, nel diritto intermedio si assiste a una sostanziale consonanza: così infatti si esprimono il *Brachylogus iuris civilis* e la Glossa nel suo complesso, «acriticamente allineata alla lettera di I. 4.6.26» (60), tanto che nel XVI secolo questa può dirsi l'opinione dominante. Tra le poche voci dissonanti, quella del culto Antoine Favre, il quale, con sguardo d'insieme legato a una più spiccata sensibilità storicistica, pone al centro della *quaestio* la clausola edittale il cui tenore è incontestabile, e (qui però destando perplessità) interpreta l'*interdum* di cui a I. 4.6.26 come riferibile al deposito volontario, di regola *in simplum* ma impli-

cante litiscrescenza qualora il convenuto neghi a torto, tesi riproposta assai più di recente, ma senza fortuna, da Janusz Sondel. Nel diritto comune si assiste a un'analoga tendenza ad allargare lo spettro casistico investito dalla rigida disciplina del deposito necessario testimoniata da D. 16.3.1.1. Il problema viene efficacemente posto e discusso da Jean Faure, che tuttavia non ritiene possibile l'estensione per il carattere penale dell'*actio in duplum* ostativo all'interpretazione analogica, ma al fine di superare l'ostacolo Johannes de Platea fa leva sulle ragioni di *publica utilitas* pure sottolineate da Ulpiano aprendo così la via a un indirizzo dottrinale destinato a imporsi e incline a ricomprendere ipotesi di deposito sanzionabili con l'*actio in duplum* che, sotto il comune segno della *necessitas*, vanno oltre le quattro cause tipiche dell'antica clausola edittale. Preparata dall'elaborazione dottrinale del Pothier, la disciplina del *Code Civil* del 1804 distingue tra deposito propriamente detto, il quale può essere volontario o necessario, e sequestro, a sua volta suddiviso tra volontario e giudiziario. Secondo l'art. 1949, il deposito necessario è quello a cui si ricorre a causa di una qualche emergenza, come un incendio, un crollo, un saccheggio, un naufragio, «o altro evento imprevisto»: anche se si parte dalla clausola edittale, si assiste pertanto alla conferma dell'estensione interpretativa che conosciamo. Stante l'impossibilità di redazione di uno scritto, con regola diversa rispetto a quella del deposito ordinario, è ammissibile la prova per testimoni anche qualora l'oggetto sia di valore ingente; per il resto, venuta meno da tempo la sanzione del doppio, vale la disciplina comune. Le codificazioni italiane preunitarie e il Codice civile del 1865 si attestano pressoché pedissequamente sulla soluzione del Codice francese. Tuttavia, sempre sulla scia del Pothier, il *Code Civil* assimila al deposito necessario quello avente per oggetto gli effetti che il viaggiatore porta con sé nell'albergo o nella locanda, onde, salvo eventi di forza maggiore, i gestori ne rispondono in base ad analoga disciplina. Infatti in tal caso l'obbligo di custodia in capo all'albergatore non riposa sull'*officium amicitiae* proprio del deposito ordinario ma sul ruolo da lui rivestito e connesso al profitto derivante dal rapporto a titolo oneroso che si instaura tra il medesimo e l'ospite. In proposito il Pothier richiama la responsabilità legata al *receptum nautae cauponis stabularii* del diritto romano. Anche in tal caso il codice civile italiano del 1865 si attesta, con minime varianti, sul modello napoleonico. Il codice civile del 1942 non recepisce invece la figura del deposito necessario, regolando nella *sedes materiae* soltanto il deposito alberghiero, con norme poi novellate dalla Legge 316/1978 che ha ratificato la Convenzione europea sulla responsabilità dei gestori per le cose portate nell'albergo dai clienti. Abbastanza curiosamente tuttavia il deposito necessario, uscito di scena quanto al diritto civile, è sopravvissuto nel diritto penale, in quanto l'art. 646 c.p. al primo comma per il reato

di appropriazione indebita commina sanzioni afflittive e pecuniarie e al secondo comma prevede un inasprimento di pena «se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario». Con uno stile lucido e puntuale, Stefano Liva delinea una storia del deposito necessario dalle XII Tavole al diritto vigente che si dipana sempre fluida e senza strappi, ove un nucleo di stimolante originalità, sorretto da un convincente *ductus* argomentativo, va riconosciuto, e sottolineato, nel rapporto che l'Autore ritiene di individuare tra la disciplina del codice decemvirale e quella dell'editto pretorio. Un valore aggiunto deriva poi, a mio avviso, dall'aver consegnato il predetto percorso di ricerca a poco meno di un centinaio di pagine, in cui tuttavia non manca nulla di quel che occorre per cogliere in modo chiaro i principali snodi di una lunga vicenda e il pensiero, parimenti chiaro, di chi si è proposto di raccontarla. In chiusura vorrei richiamare l'attenzione su un dato testuale circa il problema, al quale si è accennato sopra, relativo all'*actio* a tutela del deposito necessario nel diritto giustiniano: se la medesima sia strutturalmente *in duplum* o se, in tal caso in forza di un'innovazione, lo sia soltanto *contra infitiantem*. I termini della *quaestio* sono incentrati su tre luoghi delle *Institutiones*. Da I. 4.6.17 si evince in modo perspicuo che il deposito necessario si pone come una tipologia particolare di deposito in cui, diversamente rispetto a quello ordinario difeso da un'azione reipersecutoria, e pertanto nel semplice valore, si agisce – da ritenersi sempre – per il *duplum*: *Rei persequendae causa comparatae sunt omnes in rem actiones. Earum vero actionum, quae in personam sunt, hae quidem quae ex contractu nascuntur fere omnes rei persequendae causa comparatae videntur: veluti quibus mutuam pecuniam vel in stipulatum deductam petit actor, item commodati, depositi, mandati, pro socio, ex empto vendito, locato conducto. Plane si depositi agatur eo nomine, quod tumultus incendii ruinae naufragii causa depositum sit, in duplum actionem praetor reddit, si modo cum ipso apud quem depositum sit aut cum herede eius ex dolo ipsius agitur: quo casu mixta actio est.* In I. 4.6.23 vengono elencate figure giuridiche alle quali si collega un'*actio* tesa a conseguire il *duplum*: *In duplum agimus veluti furti nec manifesti, damni iniuriae ex lege Aquilia, depositi ex quibusdam casibus: item servi corrupti [...]: item ex legato, quod venerabilibus locis relictum est, secundum ea quae supra diximus* [§ 19 in fine]. Le «alcune fattispecie» di deposito (*depositi ex quibusdam casibus*) in cui l'azione è nel doppio, sulla base del dettato istituzionale e allo stato della nostra scienza fino a questo punto, non possono che riferirsi al deposito necessario (si veda anche *infra*). Poi, verrebbe da dire all'improvviso, in I. 4.6.26, ove si distinguono *actiones* strutturalmente *in duplum* e *actiones* tali solo *contra infitiantem*, l'azione del deposito necessario appare inserita tra queste ultime: *Sed furti quidem nec manifesti actio et servi corrupti a ceteris, de quibus simul locuti*

*sumus, eo differt, quod eae actiones omnimodo dupli sunt: at illae, id est damni iniuriae ex lege Aquilia et interdum depositi, infitiatione duplicantur, in confitentem autem in simplum dantur [...].* Qui l'*ex quibusdam casibus* è sostituito da un *interdum*, ma la concatenazione logica dei passi considerati non sembra consentire un'interpretazione difforme: nel paragrafo citato ricompaiono infatti le azioni elencate in I. 4.6.23. Come si è detto in precedenza, si può pensare a un errore o a una modifica normativa introdotta direttamente nelle Istituzioni imperiali. A mio avviso, anche a questo stadio dell'esame pressoché tutto depone contro un'*innovatio* di tale natura. I testi giurisprudenziali raccolti nel Digesto sono univoci circa la qualifica di *actio* comunque *in duplum* per il deposito necessario e il fatto che i compilatori non siano intervenuti a modificarli, come in casi analoghi è avvenuto, appare sintomatico. In secondo luogo le riforme giustiniane, ancorché apportate direttamente nel manuale, non si presentano in modo così surrettizio e contraddittorio, tanto più trovando sede in un testo didattico che fa della semplicità e della chiarezza il proprio credo (I. 1.1.2). E difatti in dottrina tali considerazioni sono da tempo presenti. C'è tuttavia un dato ulteriore che, a quanto evinco dalla lettura del libro di Stefano Liva, finora non è entrato in considerazione e riguarda la Parafrasi di Teofilo. Mi riferisco a PT. 4.6.23 (lo cita anche l'Autore ma a diverso proposito [53 n. 17]), riportato poco sotto nella traduzione Ferrini e nella parte che interessa, il quale quanto all'*actio* aquiliana reca una precisazione: *In duplum autem ueluti furti nec manifesti, et legis aquiliae ex infitiatione, et interdum depositi, scilicet cum tumultus incendiue causa depositum non redditur.* È facile rilevare che l'*ex infitiatione* (ἐξ ἀρνήσεως) nel corrispondente passo delle Istituzioni non figura: il relativo chiarimento avviene più avanti, in I. 4.6.26. Ma, ecco il punto, tale mirato intervento esplicativo si appunta soltanto sull'*actio legis Aquiliae* e non tocca l'azione del deposito necessario (l'*actio* '*depositi ex quibusdam casibus*' del *rhetón*) menzionata subito dopo. Il motivo appare evidente e in tal modo il paragrafo citato dell'Indice bizantino diventa la sede in cui viene fissata la differenza di regime tra le due *actiones*: così, quello operato da Teofilo, uno degli autori delle *Institutiones*, si rivela un intervento volto a neutralizzare in qualche modo un errore del quale, ormai a cose fatte, l'*antecessor* si è accorto. (*Per incidens*, secondo Giuseppe Falcone la trattazione delle *actiones* sarebbe dovuta a Doroteo). Ci si può attendere un'obiezione: non figura alcun intervento del Parafraste in PT. 4.6.26, che mantiene il tenore del corrispondente luogo istituzionale con l'*actio* del deposito necessario dichiarata *in duplum* solo *contra infitiantem*, qui proprio come l'*actio legis Aquiliae*. Allora però pongo una domanda: avrebbe potuto, il professor Teofilo, stralciare con un colpo di forbici il riferimento in parola o rimodellare il brano in forma del tutto diversa rispetto al dettato di un arche-

tipo imperiale che ha valore di legge? Per intuibili ragioni ciò equivaleva a una *confessio* tanto aperta quanto impegnativa: *in primis* di fronte a Giustiniano, il quale, come rileva Mario Amelotti ([1966] *Scritti giuridici*, Torino 1996, 711) considerava il manuale «cosa sua propria» e per questo si era fatto «da imperatore maestro d'Istituzioni». Mai *iurare in verba magistri*, certo, ma se quel maestro si chiama Giustiniano, è opportuno e prudente riferirgli, sia pure di riflesso, la menda? Teofilo, nel testo scritto (quanto alle lezioni in aula, chissà... *verba volant*), ha alluso alla stessa nel modo più sottile e discreto, ossia nella forma e nei limiti che ha ritenuto essergli consentiti, in ogni caso, per fedeltà al proprio ruolo di docente, non si è sentito di fare finta di nulla, dimostrando al contempo – sfioro adesso un tema sensibile della letteratura sulla Parafrasi – che il primo degli *antecessores* commette sì qualche errore non lieve, ma è anche attento a correggerne altri, forse – si potrebbe aggiungere – non riferibili a lui in via diretta.

RENZO LAMBERTINI